

Mod. R60E/02 ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

LA VALUTA BASE DELLA POLIZZA È Euro

POLIZZA N°	370312350	ACENZIA DESEN	ZANO DEL GARDA	VILLA (TA5 00)		
CONTRAENTE/ASSICU	RATO FONDAZION	NE BEATA LUCIA	VERSA DALUM CO	DD. FISCALE 000	00000726360985	
domicilio VIA LOM	BARDI ALBERTO	25072 - BAGOLIN	IO - 25072 - BS	5884 WWW		
decorrenza ore 24 de emissione 1ª quietau polizze sostituite Sconto sostituzione s	28 02 20 giorno mese a 28 28 02 20 14 14 rata	nno 017 scadenza ore 2 nno 018	4 del 28 02 20	nno 18 rateazione 	ANNUALE	
The state of the s	MIO RATA INIZ		PREMIO RATE SUCCESSIVE			
premio imponibile 11.714,92	imposta 2.606,58	14.321,50	premio imponibile 11.714,92	imposta 2.606,58	14.321,50	
GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE: A) Responsabilità Civile verso Terzi (R.C. 5.000.000,00 per ogni sinistro		i (R.C.T.) con il limite di	R.C.T.)		con il limite di 5.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone	
B) Responsabilità Civile verso prestatori o 5.000.000,00 per ogni sinistro		con il limite di 2.500				
ALLEGATI MODELLI R60 ed. 07/03 G	IPRY APTRAC	3503				
Categoria Rischio: 1						
ACQ. S44 P. VE	NDITA A 00	GEST.	s44 P. VENDITA	G 00	PART.	
					8	

CONTEGGIO DEL PREMIO

Preventivo INTROITI AZIENDALI: Euro 3.000.000,00 al tasso del 3,050000 pro-mille. Preventivo INTROITI AZIENDALI: Euro 900.000,00 al tasso del 2,850000 pro-mille.

0,00 circa. Sconto per durata

Il premio anticipato, regolabile nei modi e termini di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, non potrà essere comunque inferiore ad un minimo annuo di Euro 8.786,25 (oltre all'imposta).

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

La Società, nei modi, limiti e termini di cui agli allegati modelli ed alle condizioni particolari di seguito riportate, presta l'assicurazione, fino a concorrenza dei massimali indicati nel frontespizio di polizza, per le conseguenze della responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato per l'esercizio dell'attività di seguito descritta:

esercente l'ISTITUTO ASSISTENZIALE CON POLIAMBULATORIO denominato FONDAZIONE BEATA LUCIA VERSA DALUNI ONLUS

CONDIZIONI PARTICOLARI

- 1) CASE DI RIPOSO R.S.A. ISTITUTI ASSISTENZIALI ISTITUTI TERMALI Premesso che agli effetti della garanzia RCT per "Sinistro" s'intende la richiesta di risarcimento dei danni per i quali è prestata l'assicurazione, si conviene quanto seque:
- a) L'assicurazione di R.C.T. vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione, purché relative a fatti accaduti durante il periodo di validità del contratto.
- b) L'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa all'Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso personale dipendente addetto alle attività per le quali l'assicurazione e del quale debba rispondere ai sensi di legge e pertanto la Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti del suddetto personale per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.
- c) Premesso che l'Assicurato si avvale dell'opera di personale non dipendente, sanitario e non, si conviene che l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto del suddetto personale per danni da esso arrecati nello svolgimento delle mansioni svolte per conto dell'Assicurato stesso, fermo restando che la garanzia non si estende alla RC personale di tali soggetti.
- d)La garanzia comprende, entro il limite stabilito in polizza per danni materiali, i danni materiali dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti ed ospiti, ai sensi di legge, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose

mod. R60

portate nelle strutture sopraccitate, consegnate e non consegnate. La somma massima garanzia per ogni danneggiato è però limitata a EURO 1.000,00 per responsabilità prevista ai sensi di legge per le cose consegnate, ed a EURO 500,00 per la responsabilità prevista ai sensi di legge per le cose non consegnate. Per la presente estensione di garanzia non opera la franchigia frontale di polizza.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

- e)Ad integrazione di quanto disposto dall'Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la presente garanzia non comprende i danni:
- derivanti dall'effettuazione di qualsiasi tipo di intervento chirurgico;
- di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi e terapie di natura estetica;
- conseguenti ad indagini di tipo genetico, alle attività di procreazione e/o fecondazione assistita nonché a quelli conseguenti ad attività di sperimentazione clinica e/o farmacologica;
- verificatisi in relazione alla gestione di farmacie con vendita al pubblico;
- connessi all'attività didattica o di ricerca svolta nell'ambito delle strutture dell'Assicurato;
- verificatisi nell'ambito dei reparti di ricovero e cura gestiti da Enti convenzionati con l'Assicurato;
- derivanti da richieste fondate sulla mancata rispondenza dell'intervento o del trattamento sanitario all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato e/o dal personale sanitario.
- f)La copertura assicurativa opera a condizione che l'Assicurato/Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione e sia in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie previste dal D.P.R. 14 gennaio 1997 (pubblicato nella G.U. 20 febbraio 1997, n.92, Suppl. Ord. n. 37); la garanzia è inoltre subordinata all'acquisizione di valido consenso informato secondo i protocolli previsti per le singole attività.
- g) Premesso che le dichiarazioni inesatte o le reticenze da parte del Contraente o dell'Assicurato circa le circostanze che sono essenziali ai fini della valutazione del rischio, sia preesistenti che sopravvenute, possono portare alla perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ed alla risoluzione del presente contratto, secondo gli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ., <u>l'Assicurato dichiara di n</u>on avere ricevuto richieste di risarcimento nei 5 anni antecedenti la decorrenza della presente polizza e di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in relazione all'attività esercitata dall'Assicurato stesso.

h) Massimale aggregato annuo:

mod. R60 L'Assicurato Contraente: FONDAZIONE BEATA LUCIA VERSA DALUM Polizza n.: 370312350 assicurativo si intende stabilito massimale annuo di Euro Per ogni anno un 5.000.000,00 superiori ad Euro e pertanto la Società non risponderà per somme 5.000.000,00 corso annualità per uno o più sinistri avvenuti nel di ciascuna assicurativa.

i) Premesso che:

- per sinistro in serie R.C.T. si intende una pluralità di sinistri imputabili ad una medesima causa generatrice riconducibile ad una responsabilità di carattere gestionale dell'Assicurato derivante dai compiti istituzionali in relazione allo svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito delle strutture oggetto della copertura assicurativa anche se coinvolgano più persone in anni e periodi diversi;
- in caso di sinistro in serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche quelle presentate successivamente alla prima, ma comunque entro e non oltre il periodo di efficacia della polizza,

resta tra le Parti convenuto che l'assicurazione viene prestata fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento di:

- Euro 5.000.000,00 per sinistro e sinistro in serie R.C.T.

2) APPARECCHI RACCI X SCOPO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO

Si precisa che la garanzia prestata con la presente polizza comprende la responsabilita' civile verso i terzi derivante all'Assicurato dall'impiego in radiologia a scopi diagnostici e terapeutici di apparecchi a raggi X.

3) CARANZIE ACCESSORIE

La garanzia comprende la responsabilita' civile derivante all'Assicurato:

- dalla proprieta' e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell' Assicurato nella sua qualita' di committente dei lavori. Resta ferma l'esclusione dei danni alle cose su cui tali insegne, cartelli o striscioni sono affissi;
- dal servizio di vigilanza, svolto con guardiani anche armati e cani;
- dall'esistenza nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili.

4) APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

Si precisa che nella copertura assicurativa è previsto l'utilizzo delle Apparecchiature Elettromedicali di pertinenza del Poliambulatorio e della Casa di Riposo.

A parziale deroga di quanto indicato nelle condizioni particolari alla clausola 1) MALATTIE PROFESSIONALI - punto 2 INIZIO E TERMINE - si precisa che la garanzia non vale per le richieste di risarcimento presentate dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

relativamente al punto 3 MASSIMALI questo viene sostituito come segue:

"la garanzia malattie professionali viene prestata nell'ambito dei massimali di polizza R.C.O. e comunque con

sottolimite pari ad Euro 250.000,00 per sinistro e Euro 500.000,00 per anno assicurativo"

Fermo il resto.

5) PLURALITA' DI ASSICURATI

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilita' di piu' assicurati fra di loro.

Fermo restando il disposto dell'art. 11 delle C.G.A., qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze riflettenti assicurazioni di responsabilita' civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - sara' operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.

6) INFORTUNI SUBITI DAI DIPENDENTI DELL'ASSICURATO NON SOGGETTI ALL'OBBLICO DI ASSICURAZIONE INAIL

A parziale deroga dell'art. 2 lett. c) delle C.C.A., sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) subiti durante lo svolgimento delle proprie mansioni, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della societa'anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

La presente garanzia opera a condizione che le retribuzioni erogate a detto personale siano denunciate alla Societa'e sia indicato il relativo preventivo nel documento contrattuale.

7) FORNITORI COME TERZI

A parziale deroga dell'art. 2 lettera c) e dell'art. 3 lett. e) delle C.G.A., sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che, occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico per gli infortuni occorsi sul lavoro, sempreche' dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della societa'anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

L'assicurazione e'altresi'operante anche per la responsabilita' civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attivita'sopracitate.

8) DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO

A parziale deroga dell'articolo 3 lett. g) ed h) delle C.C.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti in genere ed aeromobili - sotto carico o scarico nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attivita' dell'Assicurato. Questa garanzia e' prestata con una franchigia assoluta di Euro 500,00 per ogni mezzo danneggiato.

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 3 delle C.C.A., sono, altresi' esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonche' quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.

9) RESPONSABILITA' PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI

L'assicurazione si estende alla responsabilita' civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Polizza n.: 370312350

A tali effetti sono considerati terzi, entro i limiti del massimale di RCO, anche i dipendenti dell'Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreche' dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

10) COMMITTENZA AUTO

A parziale deroga dell'art. 3 lett. a) delle C.C.A., l'assicurazione e' altresi' operante per la responsabilita' civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprieta' dell'Assicurato stesso ne' da questi presi o dati in locazione.

La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 2 lett. a) delle C.G.A.

Questa garanzia e' prestata con una franchigia assoluta di Euro 2.600,00= per ogni sinistro.

11) MALATTIE PROFESSIONALI

1. OGGETTO

L'assicurazione inerente alla Responsabilita' Civile dell'Assicurato verso i prestatori di lavoro da lui dipendenti ed assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 opera, altresi', per quanto sia tenuto a pagare ai sensi dell'Art. 11 del D.P.R. 1124/65 per le malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi del predetto D.P.R. ed addetti alle attivita' per le quali e' prestata l'assicurazione.

2. <u>INIZIO E TERMINE</u>

L'assicurazione vale per le malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di validita' della polizza e conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Fermo quanto precede, la garanzia vale altresi' per le richieste di risarcimento presentate entro sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. MASSIMALI

L'assicurazione viene prestata fino a concorrenza del massimale di Euro 250.000,00 = che rappresenta anche la massima esposizione della Societa' per tutta la durata del contratto.

In caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Societa' potra' reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.

4. ESCLUSIONI

La garanzia non vale:

- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto e per i casi di contagio da virus HIV;
- per le ricadute di malattia professionale gia precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte di amministratori e rappresenti legali dell'impresa.

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

5. DENUNCIA DEI SINISTRI

Fermo restando, in quanto compatibile, quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione per la denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Societa' - o all'agenzia alla quale e' assegnata la polizza - l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestivita', con le notizie, i documenti e gli altri atti relativi al caso denunciato.

L'inadempimento di tale obbligo puo' comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.

mod. R60

La Societa' ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso e' tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria.

12) ESTENSIONI DIVERSE

La garanzia e' altresi' efficace per la responsabilita' civile imputabile all'Assicurato in conseguenza di:

operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi;

operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento, da e su veicoli da trasporto in genere, ancorche fuori dall'ambito degli stabilimenti, dei depositi e/o magazzini dell'Assicurato;

esistenza di cancelli e/o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi

anche ad alto fusto;

proprieta' ed uso di velocipedi a pedali senza motore da parte dei dipendenti per lavoro e/o servizio.

13) ATTIVITA' RICREATIVE

Ferma restando l'esclusione di cui all'art. 3 lett. a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia vale anche per la responsabilita' civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione di gite aziendali e di attivita' ricreative varie per danni corporali e materiali cagionati a terzi, compresi i partecipanti.

14) CLAUSOLA DI PRECISAZIONE

A complemento di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione si precisa che sono esclusi dalla presente assicurazione i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date.

Lo spazio che segue nella presente pagina è lasciato intenzionalmente bianco.

mod. R60

L'Assicurato Contraente: FONDAZIONE BEATA LUCIA VERSA DALUM

A DALUM Polizza n.:

370312350

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO CONTRAENTE

Assicurazioni di responsabilità civile per lo stesso rischio della presente polizza, in corso o già annullate e motivi dell'annullamento:


NESSUNA

L'Assicurazione è regolata dalle condizioni e dalle definizioni contenute negli allegati modelli richiamati nel TALLE frontespizio di polizza, che formano parte integrante del presente contratto e che l'Assicurato Contraente dichiara di TALLE conoscere, accettare e aver ricevuto. 0.N.L. Il presente contratto si compone di n° 10 pagine. Generali Italia S.p.A. icurato Il Contraente dichiara altresì di aver ricevuto l'Informativa al Contraente di cui all'art. 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995. n° 175. ssicurato Contra Ai sensi dell'Art. 1341 C.C. secondo comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguera Galanti delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute nell'allegato modello R60 ed. 07/03 e che l'Assicurato dichiara di conoscere, accettare e di aver ricevuto: Art. 7 (tacito rinnovo del contratto); Art. 8 (recesso del contratto in caso di sinistro): Art. 9 (recesso per aumento del livello generale dei prezzi); Art. 10 (recesso anche parziale in caso di variazione del rischio); (assicurazioni complementari: facoltà di recesso); Art. 11 (regolazione del premio: sospensione dell'Assicurazione per inadempinento degli obblighi relativi); Art. 12 Art. 16 (deroga alla competenza territoriale). Assicurato (Contra DICHIARAZIONI DI PERFEZIONAMENTO

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro ________ è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore _______ in _______.

Agente od esattore

Danihel





ALLECATO A POLIZZA Nº | 370312350 | ACENZIA | DESENZANO DEL GARDA VILLA

TA5 00

O.N. L. EL.

CONTRAENTE

FONDAZIONE BEATA LUCIA VERSA DALUM

APPENDICE DICHIABATIVA MOD. 3503/03

Dichiarazione di consegna del Fascicolo informativo

Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, comprensiva del glossario e le Condizioni di assicurazione. ATA LUC

BAGGLINO

La dichiarazione inerente alla consegna dell'Informativa al Contraente si intende contestualmente abrogata.

Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato

Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla ralutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Cirile.


Mezzi di pagamento del premio

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su cop dedicato(*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*);
- con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell'intermediario:
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:

- (*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.
- (**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.





ESS GENERALI

Allegato mod. APTRAC

Esemplare per l'Agenzia

Polizza N.:

370312350

Agenzia: DESENZANO DEL GARDA

Cod.: TA5

Contraente:

FONDAZIONE BEATA LUCIA VERSA DALUM

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

Il Contraente dichiara che non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Data

21/02/2017

Generali Italia S.p.A.

Il Contraente

(P APTRAC)

ESS GENERALI



APPENDICE GIPRY

A POLIZZA N. 370312350

Esemplare per l'Agenzia

Informativa sul trattamento dei dati per fini commerciali (art. 13 D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)

La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativin (danni, vita, previdenziali) richiesti o in Suo favore previsti, ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzia, saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa(3). Sempre nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati, potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero(4). I Suoi dati non saranno diffusi. Senza i suoi dati – alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi.

La informiamo inoltre che Lei può autorizzare la nostra Società a trattare i Suoi dati personali (con esclusione dei dati sensibili e giudiziari) da Lei forniti e/o acquisiti anche da terzi (2), per utilizzarli, se Lei ci autorizza, per le seguenti finalità:

- 1) di marketing (invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei nostri servizi) anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (posta cartacea ed elettronica, chiamate con o senza operatore, fax, sms, mms e altre tecniche di comunicazione a distanza, messaggi tramite social media od applicazioni web);
- 2) analisi dei Suoi comportamenti, delle scelte e modalità d'uso dei nostri servizi ed individuazione, anche attraverso elaborazioni elettroniche dei dati, delle Sue reali esigenze/preferenze per migliorare la nostra offerta.

Il conferimento dei Suoi dati per le finalità indicate ai punti 1) e 2), è facoltativo e il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 della Società: Privacy, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV - privacy.it@generali.com.

Sul sito della Società troverà l'elenco aggiornato delle informative, dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.

Consenso al trattamento dei dati per fini assicurativi

Ciò premesso, firmando il presente documento Lei autorizza il trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili – da parte della nostra Società, la loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e il trattamento da parte di questi ultimi a fini assicurativi.

Consenso al trattamento dei dati per fini commerciali (Codice Privacy e Reg. Ivass. 34/2010)

Autorizzo la Società a trattare i dati personali per i fini di cui al punto 1 dell'informativa anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (posta cartacea ed elettronica, chiamate con o senza operatore, fax, sms, mms, e altre tecniche di comunicazione a distanza, messaggi tramite social media od applicazioni web), per presentare prodotti e servizi della Società

	120	INO		
- desidero, tuttavia, eludere:	/			
- le chiamate con operatore e l'invio di posta cartacea	L			oppure
- l'invio di posta elettronica, sms, mms e altre tecnich	ie di com	unicazione a distanza		
- desidero, inoltre, ricevere dalla Società offerte su prodot	ti e servi	zi non acciourativi di al	tra Sania	

SI NØ

Autorizzo la Società a trattare i dati personali per i fini di cui al punto 2 dell'informativa (analisi dei comportamenti, scelte e modalità d'uso dei servizi e individuazione, anche attraverso elaborazioni elettroniche, delle reali esigenze/preferenze per migliorare l'offepta).

NO

FONDAZIONE BEATA LUCIA VERSA D

Nome e cognome(leggibili)

NOTE:

Luogo e data

Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione o di previdenza complementare, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

I dati potranno essere raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque) o acquisiti da altri soggetti (contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale).

Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 www.generali.it - Fax: 041 942909; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Contraente: FONDAZIONE BEATA LUCIA VERSA DALUM

Polizza n°: 370312350



mod. R60 ed. 07/03

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Nel testo si designa con la parola:

Assicurato:

il soggetto la cui responsabilità è coperta con il contratto;

Società:

Generali Italia S.p.A.;

Franchigia:

la parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico

dell'Assicurato;

Scoperto:

la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico

dell'Assicurato;

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata

l'assicurazione;

Danni corporali:

morte o lesioni personali;

Danni materiali:

distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.

GARANZIE ASSICURATE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

L'assicurazione R.C.O. è efficace purché, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della L. 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 2

Soggetti non considerati terzi

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- i dipendenti dell'Assicurato e i lavoratori parasubordinati, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) le società che rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 3

Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) derivanti dall'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di età, o comunque non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
- c) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- d) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C.;
- e) provocati da persone non dipendenti dell'Assicurato e di cui questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati;
- f) alle cose trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico o scarico, sia durante la sosta nell'ambito di dette operazioni; nonché a quelle che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate o sollevate;

- g) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni;
- h) alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- i) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi; da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- m) derivanti dalla proprietà o conduzione di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- n) dei quali l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto quella R.C.O. non comprendono i danni:

- o) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- p) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
- q) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.

Art. 4

Rischi atomici e danni da inquinamento

Sono esclusi dall'assicurazione i danni connessi con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.).

Sono esclusi altresì, dall'assicurazione R.C.T., i danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento.

Art. 5

Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi Europei esclusi quelli appartenenti all'ex U.R.S.S.

L'assicurazione R.C.O. vale in tutto il mondo.

EFFICACIA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 6

Pagamento del premio -Operatività dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorso il termine di 15 giorni di cui sopra, la Società ha il diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il

frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società.

Art. 7

Rinnovo del contratto

In mancanza di disdetta data da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza il contratto - sempreché stipulato per almeno un anno - è rinnovato per una durata uguale a quella originaria (esclusa la frazione d'anno) e così successivamente, ma con il limite di 2 anni per ogni tacito rinnovo.

Art. 8

Recesso dal contratto in caso di sinistro Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso se il premio non è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, la Società mette a disposizione dell'Assicurato la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse soltanto le imposte.

Art. 9

Anticipata risoluzione del contratto

Negli altri casi di recesso o di anticipata risoluzione del rapporto giuridico previsti dal contratto o dall'Art. 1896 C.C., sono dovuti alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte:

- a) il premio complessivo relativo al periodo di assicurazione in corso (salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente Art. 9);
- b) un importo pari al 15% del premio complessivo annuo (corrispondente allo sconto per poliennalità di cui si è tenuto conto nella determinazione del premio per polizze di durata poliennale) per ogni anno in cui la polizza è rimasta in vigore, dal cui ammontare si dedurranno tanti decimi per quanti anni la polizza avrà avuto vigore, sempreché essa abbia avuto corso almeno per cinque anni.

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni in aumento eccedenti il 15% annuo sul livello generale dei prezzi in atto al momento della stipulazione del contratto, secondo le variazioni percentuali del numero indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") pubblicato dall'Istituto

Centrale di Statistica, la Società avrà il diritto di recedere dal medesimo con preavviso di 30 giorni, rimborsando la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse soltanto le imposte.

ADEMPIMENTI IN ORDINE AL RISCHIO

Art. 10

Variazione di rischio

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, l'Assicurato deve darne immediatamente comunicazione alla Società.

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, essa ha diritto con effetto immediato di recedere dal contratto.

Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso. Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni, anche parzialmente come disposto dal comma che precede.

Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'Art. 1898 C.C.

Se, invece, la variazione implica diminuzione del rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

Art. 11

Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce l'assicurazione. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni.

Art. 12

Regolazione del premio

Se il premio è convenuto tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria a norma dell'Art. 6 nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve comunicare alla Società i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- del volume d'affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello

relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato non abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire la documentazione e i chiarimenti necessari (quali il libro paga prescritto dall'Art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

SINISTRI

Art. 13

Denuncia dei sinistri -Obblighi dell'Assicurato I sinistri devono essere denunciati alla Società entro tre giorni da quello in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del sinistro per l'assicurazione R.C.T., o dall'avviso dell'inchiesta pretorile per l'assicurazione R.C.O..

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).

Art. 14

Gestione delle vertenze di danno -Spese legali La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

mod. R60 ed. 07/03

Contraente: FONDAZIONE BEATA LUCIA VERSA DALUM

Polizza nº: 370312350

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 15

Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, indirizzata alla della Società, oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 16

Foro competente

Per le controversie aventi per oggetto il presente contratto è competente, a scelta della parte attrice, il Foro dove ha la residenza o la sede il convenuto ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 17

Oneri fiscali

Cli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 18

Rinvio alle norme di legge Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge.